



# COMUNE DI BRIGA NOVARESE

## TRIBUTO TASI

La TASI è il Tributo comunale per i Servizi Indivisibili collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. E' destinata a far fronte alle spese per l'illuminazione pubblica, per la manutenzione del verde, per la viabilità, e per tutti quei servizi forniti a tutti i cittadini.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Il pagamento viene effettuato in autoliquidazione, ossia il cittadino è tenuto a calcolare l'imposta dovuta.

E' attivo sul sito del Comune di Briga Novarese il link "Calcolo IUC", tramite il quale è possibile calcolare l'imposta e l'eventuale ravvedimento operoso, stampare il modello F24 sia per la TASI che per l'IMU.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante verserà la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo. La restante parte del 70% sarà corrisposta dal possessore dell'immobile.

<b>TERMINI DI PAGAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE</b>	<b>Acconto 50% entro il 16 GIUGNO</b>	<b>Saldo entro il 16 DICEMBRE</b>
---	---------------------------------------	-----------------------------------

Il Codice Ente del Comune di Briga Novarese è : **B176**

I codici tributo per eseguire i versamenti sono:

3958 - Tributo per i servizi indivisibili per abitazione principale e sue pertinenze

3959 - Tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 - Tributo per i servizi indivisibili per aree fabbricabili

3961 - Tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

L'aliquota unica della TASI per l'anno 2018 per fabbricati e per le aree edificabili è stata stabilita nell'**1 per mille**.

Si ricorda che dal 2016 gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze sono ESENTI dal pagamento della Tasi. Ne consegue che l'esenzione per l'abitazione principale si applica anche alla quota dovuta dall'inquilino in caso l'immobile locato sia abitazione principale dello stesso.